



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

**Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale**

**Schema di Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#).**

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

**VISTO** il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 recante l'organizzazione del Ministero per Beni e le Attività culturali, così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91;

**VISTO** l'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364, "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della L. 11 febbraio 1994, n. 109;

**CONSIDERATO** che si è ravvisata l'esigenza di adeguare il regolamento di cui al predetto decreto ministeriale, per renderlo coerente con la normativa vigente;

**RITENUTA**, pertanto, l'opportunità di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello adottato con il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364;

**VISTO** il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 31 luglio 2012 in sede di contrattazione nazionale con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del .....

**VISTA** la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data ..... ai sensi dell'*articolo [17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)*.

**Decreta:**

È adottato il seguente regolamento

**Art. 1**  
**Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori e di atti di pianificazione comunque denominati a cura del personale interno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del codice.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori o pianificazione e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

**Art. 2**  
**Campo di applicazione**

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara e/o di affidamento dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara e/o di affidamento.
4. Le somme di cui all'articolo 92, comma 6, del codice, sono determinate per singolo atto di pianificazione dal competente Direttore Regionale ed è costituito da una somma pari al 30% della corrispondente tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione, comunque denominati, intendendosi per atti di pianificazione l'attività a valenza territoriale, prevista da specifiche disposizioni di legge, costituiti di norma da tre elaborati consistenti in una parte normativa/prescrittiva, in una parte grafica e una relazione descrittiva.
5. Gli incentivi di cui al comma 4 sono riconosciuti per l'attività di pianificazione di qualsiasi livello previsto da specifiche normative.

**Art. 3**  
**Costituzione e accantonamento dell'incentivo**

1. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara e/o di affidamento aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. In particolare:

- a) per progetti di importo a base di gara e/o affidamento fino ad euro 1.000.000 l'incentivo e' attribuito in ragione del 2%;
  - b) per progetti di importo a base di gara e/o affidamento compreso tra oltre euro 1.000.000 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,9%;
  - c) per progetti di importo a base di gara e/o affidamento compreso tra oltre euro 5.000.000 ed euro 25.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%;
  - d) per progetti di importo a base di gara e/o affidamento compreso tra oltre euro 25.000.000 ed euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,7%;
  - e) per progetti di importo a base di gara e/o affidamento superiore a euro 50.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
  3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
  4. Per gli atti di pianificazione di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, è determinato nel rispetto di quanto previsto dalla tariffa professionale
  5. L'incentivo è determinato a livello regionale e, per quanto di competenza, a livello centrale in sede di approvazione della Programmazione Ordinaria dei LL.PP. per singolo atto di pianificazione ed in relazione al grado di complessità dello stesso.

#### **Art. 4** **Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
2. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma 6, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.
3. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. L'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 1 deve riportare il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo; il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della

direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti, le qualifiche e i tempi assegnati a ciascuno.

5. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui al comma 1:
  - a) il responsabile del procedimento;
  - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
  - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
  - d) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
  - e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ai sensi della normativa vigente;
  - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico, tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
  - g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitoli, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
  - h) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
6. L'atto di conferimento dell'incarico per gli atti di pianificazione comunque denominati di cui al comma 2, deve riportare, i parametri di valutazione sulla base dei quali è determinato l'importo della tariffa professionale del piano da realizzare, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
7. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile del procedimento;
  - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei prescritti requisiti assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
  - c) i collaboratori tecnici che, pur non firmando l'atto di pianificazione, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte dell'atto (elaborazioni grafiche e informatiche, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza dei relativi contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

- d)** il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione dell'atto di pianificazione.

## **Capo II**

### **Ripartizione dell'incentivo**

#### **Art. 5**

#### **Ripartizione**

- 1.** La ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice è operata dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata di territoriale delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi 2 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- 2.** L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
  - a)** il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
  - b)** il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati dal 15% al 35%;
  - c)** i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitoli, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale dal 5% al 20 %;
  - d)** il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dal 5% al 10%
  - e)** gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 15% al 35%;
  - f)** il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dal 5% al 15%;
  - g)** il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 15%;
  - h)** il personale di supporto al responsabile del procedimento per le attività di verifica rese ai sensi dell' art. 247 del DPR 5 ottobre 2011 n. 207: dal 0,5% al 2%;
  - i)** il collaudatore statico dal 5% al 10%;
  - j)** il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 15%.
- 3.** È possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

- ja** multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
  - jb** accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
  - jc** soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
  - jd** progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
- 4.** L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.
- 5.** La ripartizione dell'incentivo per le attività di cui all'articolo 92, comma 6, del codice è operata, su proposta del responsabile unico del procedimento, dal dirigente di prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma 7 e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- 6.** L'incentivo di cui al comma 6 e' attribuito secondo la seguente ripartizione:
- a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
  - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei prescritti requisiti assumono la responsabilità professionale dell'atto di pianificazione firmando i relativi elaborati: dal 40% al 55%;
  - e) collaboratori tecnici che, pur non firmando l'atto di pianificazione, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte dell'atto (elaborazioni grafiche e informatiche, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza dei relativi contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 15% al 20%;
  - f) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività' del responsabile del procedimento, alla redazione dell'atto di pianificazione: dal 10% al 20%.
- 7.** Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

## **Art. 6**

### **Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti**

- 1.** Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo

coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

- a) progetto preliminare 20%;
- b) progetto definitivo 50%;
- c) progetto esecutivo 30%.

2. Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara e/o affidamento l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a base di gara e/o affidamento l'aliquota è determinata nel 60%. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

### **Capo III**

#### **Termini temporali e penalità**

##### **Art. 7**

#### **Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

##### **Art. 8**

#### **Penalità per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.

## **Capo IV**

### **Disposizioni diverse**

#### **Art. 9**

#### **Pagamento del compenso**

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Il dirigente competente provvederà ad effettuare apposita informativa preventiva e successiva alle Organizzazioni sindacali in sede decentrata locale in merito alla ripartizione e all'erogazione degli incentivi corrisposti al personale ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

## **Capo V**

### **Norme finali**

#### **Art. 10**

#### **Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
  - a) l'indicazione dei progetti e delle attività di pianificazione affidate nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara e/o affidamento e l'importo della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione da realizzare;
  - b) l'importo degli incentivi liquidati nell'anno precedente, la ripartizione (e la denominazione) ed i nominativi dei destinatari;
  - c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati e nelle attività di pianificazione svolte, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

2. I suindicati dati, unitamente alla relazione di cui al comma 1, saranno adeguatamente pubblicizzati attraverso il sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

#### **Art. 11**

#### **Norme transitorie**

1. Ai sensi dell'articolo 253 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicate ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo per i quali, negli stati di previsione della spesa per la realizzazione delle opere relative o nei bilanci, sia stata già prevista la



devoluzione a favore del fondo incentivante della somma corrispondente all'elevazione al 2% dell'aliquota massima.

**Art. 12**  
**Abrogazioni**

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2001, n. 232.

Roma, 31 luglio 2012